



COMUNE DI BELVEDERE MARITTIMO
(Provincia di Cosenza)

Via Maggiore Mistorni – tel. 0985 847411 fax 8874109
email protbelvedere@tiscali.it sito web www.comune.belvedere-marittimo.cs.it

UFFICIO DEL SINDACO

ORDINANZA n. 24

IL SINDACO

VISTO il DPCM del 08/03/2020 e richiamati integralmente i contenuti;

VISTA l'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n° 648 del 09/03/2020

VISTA l'Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale Calabria n° 3 del 08/03/2020 e richiamati integralmente i contenuti;

VISTE le funzioni in materia di Protezione Civile e Salute Pubblica;

VALUTATA la necessità di porre in essere tutte le iniziative e i provvedimenti per il contenimento della diffusione di "COVID- 19" impedendo comportamenti che possano determinare un possibile contagio, posto che il bene della salute dei Cittadini rappresenta nella gerarchia dei valori costituzionali una priorità ineludibile

Vista la dichiarazione dell'Organizzazione mondiale della sanità, che ha ormai considerato l'epidemia Covid-19, una pandemia;

Visto il DPCM in data 11/03/20, al quale deve farsi riferimento;

VISTO il D.L.vo 18/08/2000 n° 267;

ORDINA

1. **Sono sospese** le attività commerciali al dettaglio, fatta eccezione per le attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità, individuate nell'ultimo DPCM in data 11/03/20 all'all.1 (che si allega alla presente). Restano chiusi i mercati. Restano aperte edicole, tabaccai (con esclusione di video giochi e slot ovunque ubicate), farmacie e parafarmacie, garantendo sempre la distanza interpersonale di un metro.
2. **Sono sospese** le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie). Sono consentite le consegne a domicilio, nel rispetto di tutte le norme igienico-sanitarie, per il confezionamento e trasporto. Restano aperti gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande posti nelle aree di servizio e rifornimento carburanti, siti lungo la rete stradale provinciale (SS18) e negli ospedali, garantendo sempre la distanza interpersonale di un metro.

3. **Sono sospese** le attività inerenti i servizi alla persona, fra cui parrucchieri, barbieri, estetisti; fatta eccezione per lavanderie e puliture articoli tessili, tintorie, servizi di pompe funebri e attività connesse (vedasi all.2 DPCM in data 11/03/20).
4. **Restano garantiti**, sempre nel rispetto della distanza interpersonale di un metro, i servizi bancari, finanziari, assicurativi nonché le attività nel settore agricolo, zootecnico di trasformazione agroalimentare comprese le filiere che ne forniscono beni e servizi; possono restare aperte le attività strettamente collegate alla riparazione di mezzi meccanici e trasporto su ruote. Possono restare aperte le attività artigianali individuali.
5. Le medie e grandi strutture di vendita resteranno chiuse nelle giornate prefestive e festive, con esclusione delle attività di vendita di generi alimentari.
6. Le visite ambulatoriali presso studi medici possono essere svolte per motivi di indifferibilità, a giudizio del sanitario, previa prenotazione telefonica e sempre nel rispetto di tutte le cautele anti-contagio.
7. **ORDINA** a chiunque sia impegnato in attività produttive, professionali e ogni altra attività che abbia contatti con persone:
 - a) ridurre al minimo indispensabile le unità lavorative;
 - b) attuare, ove possibile, le modalità di lavoro agile per le attività che possono essere svolte a domicilio;
 - c) garantire sempre la distanza interpersonale di un metro, adottare strumenti di protezione individuale e sanificare i luoghi di lavoro, attuando il protocollo di sicurezza "anti-contagio".
8. **Dispone** che ogni e qualsiasi attività sia comunque chiusa per le ore 19,00.
9. **Raccomanda** a tutti i cittadini di limitare le uscite da casa, se non per motivi strettamente necessari, nel rispetto delle norme anti-contagio ed evitando assembramenti con più persone.
10. La presente ordinanza ha efficacia immediata e sino alla data del 25 marzo 2020, salvo proroghe e/o successive deroghe e/o modifiche.

Dispone la trasmissione della presente Ordinanza alla Stazione Carabinieri di Belvedere Marittimo, all'Ufficio SUAP e alla Polizia Municipale di questo Comune.

Dispone altresì, che la presente si resa pubblica on – line sul sito di questo Comune e data ampia pubblicità con affissione nei luoghi pubblici maggiormente frequentati.

Dalla Residenza Municipale, li 12/03/2020.



Il Sindaco

Dott. Vincenzo Cascini